

4.14 REGOLE DI COMPORTAMENTO:

Lo studente:

1. è diligente e puntuale, assiduo alle lezioni e rispetta gli orari scolastici previsti;
2. in caso di assenza provvede a fornire regolare giustificazione scritta come previsto;
3. si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente e con abbigliamento consono e rispettoso degli insegnanti e dei compagni;
4. usa linguaggio corretto, evitando turpiloquio, frasi offensive o minacciose nei confronti dei compagni, degli insegnanti e del personale scolastico;
5. non disturba il regolare svolgimento delle lezioni;
6. rispetta il lavoro degli insegnanti e dei compagni;
7. tiene un comportamento educato e corretto nei confronti dei compagni, degli insegnanti e del personale scolastico, evitando azioni fisiche e/o verbali aggressive e violente;
8. rispetta gli arredi e il materiale scolastico in uso, evitando di danneggiarlo in qualsivoglia modo;
9. rispetta il divieto di uso del cellulare e di ogni dispositivo elettronico durante l'orario scolastico, salvo il caso siano utilizzati per finalità didattiche e autorizzate dal docente;
10. La conoscenza di fatti costituente reato, compiuti da parte degli studenti, potrà essere oggetto di valutazione disciplinare da parte degli organi preposti come previsto nei capitoli successivi.

4.15 SANZIONI DISCIPLINARI – PRINCIPI GENERALI

1. Le sanzioni disciplinari si ispirano a principi di gradualità, proporzionalità e alla riparazione del danno. L'obiettivo è il rafforzamento del senso di responsabilità dello studente ed il ripristino dei corretti rapporti all'interno della comunità scolastica.
2. La violazione da parte dello studente di una regola di comportamento può comportare l'applicazione di una sanzione disciplinare.
3. La responsabilità disciplinare è personale.
4. La responsabilità e la relativa sanzione verranno accertate, dall'organo disciplinare preposto come previsto nei paragrafi successivi.
5. Le sanzioni principali sono distinte in lievi e gravi:
 - a) Sanzioni lievi:
 - richiamo verbale (non annotato per iscritto)
 - richiamo con nota scritta (annotato sul registro di classe e sulle piattaforme telematiche riferite allo studente).
 - b) Sanzioni gravi:
 - richiamo scritto da parte del Dirigente scolastico su segnalazione del Consiglio di Classe (annotato sul registro di classe e sulle piattaforme telematiche riferite allo studente).
 - allontanamento dalla scuola per uno o più giorni;
 - allontanamento definitivo dall'Istituto scolastico;
6. Unitamente a queste sanzioni principali possono essere irrogate sanzioni accessorie:
 - a) Obbligo di versamento di un contributo in denaro, pari al danno causato;
 - b) Divieto di partecipazione alle uscite didattiche e/o alle attività ricreative e/o integrative;
 - c) Perdita dell'esonero delle tasse scolastiche e ai contributi per l'anno scolastico successivo a quello della sanzione disciplinare applicata
7. Le sanzioni gravi possono essere sostituite con provvedimento dell'Organo disciplinare con attività di studio singolo o collettivo, di volontariato o di collaborazione con la scuola con un numero di ore deciso in base alla gravità della sanzione irrogabile ed al comportamento dello studente durante

- l'accertamento del fatto. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione irrogata in attività in favore della comunità scolastica.
8. Tutte le sanzioni possono influire sulla valutazione del comportamento dello studente, valutazione che concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.
 9. Ai fini della decisione sulla sanzione disciplinare da applicare e sulla quantificazione della stessa si farà riferimento alla violazione della regola di comportamento nel caso di specie, alla gravità del fatto ed alla eventuale recidiva.

4.16 SANZIONI DISCIPLINARI: COMPETENZA

1. Per l'irrogazione delle sanzioni lievi è competente il singolo docente.
2. In ogni caso, le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni, l'allontanamento definitivo, quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono adottate dal consiglio di istituto.
3. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
4. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. In questi casi il Consiglio di classe può decidere, in via cautelare, di allontanare lo studente sin da subito, in attesa della decisione della sanzione da irrogare.
5. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

4.17 SANZIONI DISCIPLINARI: DECISIONE ED ESECUZIONE

1. Per l'irrogazione delle sanzioni lievi provvede direttamente il docente senza formalità.
2. Per le sanzioni gravi delibera l'organo competente come sopra individuato.
3. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
4. Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare debbono concludersi entro 30 giorni dall'accadimento del fatto o dalla denuncia dello stesso. Superato tale limite il procedimento è estinto senza conseguenze per lo studente.
5. La decisione viene deliberata dall'organo disciplinare competente con le regole di voto dello stesso organo. Il consiglio di classe, quando esercita la competenza in materia disciplinare, deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori,

- fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi)e di successiva e conseguente surroga.
6. Le riunioni dell'organo competente a decidere sono riservate, fatta salva la facoltà dell'Organo disciplinare di convocare persone utili alla decisione. A detta riunione partecipa lo studente incolpato, i suoi genitori e/o tutori, d'obbligo se minorenne. Lo studente viene sentito dall'organo disciplinare competente. A propria difesa lo studente può presentare note scritte. La votazione e la camera di consiglio per la decisione sono segrete.
 7. La deliberazione e la decisione della sanzione disciplinare da irrogare vengono comunicate immediatamente alla fine della riunione di cui al comma precedente.
 8. L'esecuzione della sanzione decisa dall'Organo disciplinare è immediata, salvo diritto di impugnazione come previsto che non sospende l'esecuzione.
 9. Durante l'audizione o per iscritto, dopo la comunicazione della sanzione disciplinare, lo studente può chiedere di sostituire la sanzione decisa con provvedimenti come previsti al punto 4.15.7

4.18 IMPUGNAZIONI

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore odi chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.